



Comune di Celico

Provincia di Cosenza

Deliberazione in Copia del Consiglio

Delibera n° 9 del 28/04/2016

OGGETTO:

REGOLAMENTO DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) MODIFICA ED INTEGRAZIONE ADEGUAMENTO LEGGE 208/2015(STABILITA'2016)

L'anno duemilasedici il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 18,20 nella preposta sala delle adunanze, alla prima convocazione in sessione ordinaria, il Consiglio si è riunito con la presenza dei Signori:

Carica	Nominativ	Presente
SINDACO	ANTONIO FALCONE	✓
CONSIGLIER	LUIGI CORRADO	
CONSIGLIER	EGIDIO MARSICO	✓
CONSIGLIER	ERNESTO CURCIO	✓
CONSIGLIER	ANTONIO MONACO	✓
CONSIGLIER	MATTEO FRANCESCO LETTIERI	✓
CONSIGLIER	DOMENICO GACCIONE	
CONSIGLIER	MARIELLA IACCINO	✓
CONSIGLIER	MANLIO CALIGIURI	✓
CONSIGLIER	FRANCESCO VENTURA	
CONSIGLIER	MARIELLA DE FRANCO	✓

Presenti: 8

Partecipa alla riunione il segretario Comunale D.ssa Giovanna Spataro che provvede alla redazione del presente verbale.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Antonio Falcone nella sua qualità di Sindaco

La seduta è Pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO l'intervento del Presidente riportato nel verbale di seduta;

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO l'art. 52 del DLgs 15/11/1997, n. 446, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile anche all'Imposta Unica Comunale in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 702, della L. 27/12/2013, n. 147;

RILEVATO che in particolare il comma 2 del citato art. 52 prevede che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

VISTO il Regolamento di applicazione della IUC, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 in data 09/09/2014;

RITENUTO necessario apportare le modifiche e integrazioni al suddetto Regolamento;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L, così come integrato dal D. L. 147/2012, convertito con modificazioni nella legge del 7 dicembre 2012, n. 213;

ACQUISITO altresì ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del DLgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012 il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) Di modificare il regolamento IUC approvato con delibera di CC. n. 19 del 09/09/2014 modificato il 27/07/2015 con delibera di C.C. N° 15 nei termini di seguito riportati:
 - a) All'art. 6 comma 2 lettera a) è aggiunto il seguente periodo: "ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica";
 - b) All'art. 9 comma 4, è abrogato l'ultimo periodo: "Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è, a decorrere dal 1° gennaio 2014, pari a 75";
 - c) L'art. 11 è sostituito dal seguente:

BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI IN COMODATO D'USO GRATUITO
PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO
PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

- Per le unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato d'uso gratuito dal soggetto passivo (comodante) a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli – figli/genitori) che le utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione sia applicata, alle unità immobiliari oggetto di comodati d'uso gratuito regolarmente registrati. La predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare ed il comodante non deve possedere altri immobili in Italia oltre a quello dato in comodato, ad eccezione della propria casa di residenza ubicata nello stesso comune dove è ubicato l'immobile concesso comodato.
- Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico o igienico-sanitario sopravvenuto, non superabile con interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria. Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari che necessitino di interventi di consolidamento, di restauro e risanamento conservativo e che, nel contempo, risultino - anche in parte - diroccati, pericolanti e/o fatiscenti. La riduzione opera limitatamente al periodo dell'anno in cui sussistono le predette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in tal caso, l'Ente si riserva la facoltà di verificare la veridicità della dichiarazione.

d) L'art. 14 è sostituito dal seguente:

Art. 14

FATTISPECIE EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE UNITÀ
IMMOBILIARI POSSEDUTE DA: ANZIANI E/O DA DISABILI
e DA CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d'uso.
2. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

e) All'art. 48 il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

2) Di demandare al Responsabile dell'Ufficio competente di procedere alla adozione di tutti gli atti necessari e

conseguenti.

- 3) Con separata votazione unanime, dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs.267/2000.

Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49 D.L.vo 18/08/2000 n° 267)

PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE

UFFICIO

Data 0

Il Responsabile del Servizio

F.to Rag. Rosa Anna De Santis

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE

UFFICIO DI RAGIONERIA

Il Responsabile del Servizio

F.to ROSA ANNA DE SANTIS

Visto se ne attesta la copertura finanziaria (art. 153, comma 5)

Il relativo impegno di spesa, per complessivi €0 viene annotato sul Capitolo Codice

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to ROSA ANNA DE SANTIS

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Segretario Comunale

F.to D.ssa Giovanna Spataro

Il Sindaco

F.to Antonio Falcone

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Comunale addì 03/05/2016 e vi resterà affissa per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs 18/08/2000 n° 167.

Prot. n° 0 del 0

L'incaricato del Servizio

Il Responsabile del Servizio

F.to Dr. Aldo RIZZUTI

La suesesa deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile e divenuta esecutiva (art. 134, comma 4, D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000)

è divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 4, D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000)

Data _____

Il Responsabile del Servizio

F.to Dr. Aldo RIZZUTI

E' copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

Il Responsabile del Servizio

Dr. Aldo RIZZUTI